




Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana
Settore Ambiente ed Energia



Sostenibilità
è Bologna

Classificazione acustica del territorio comunale



**Assessore Urbanistica,
Città storica e Ambiente**
Patrizia Gabellini

Segretario generale
Luca Uguccioni

**Direttore Settore
Ambiente ed Energia**
Roberto Diolaiti

Relazione illustrativa della variante alla Classificazione acustica

approvata con delibera di Consiglio Comunale PG 328998 del 23.11.2015 (OdG 336/2015)

Virginio Merola
Sindaco

Patrizia Gabellini
Assessore Urbanistica, Città storica e Ambiente

COORDINAMENTO GENERALE

Marika Milani
Capo Dipartimento Riqualficazione Urbana

Roberto Diolaiti
Direttore Settore Ambiente ed Energia

Giovanni Fini
Coordinatore Progetti

Lara Dal Pozzo
Responsabile Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

GRUPPO TECNICO DI LAVORO

Dipartimento Riqualficazione Urbana:

Settore Ambiente ed Energia

Arianna Tartufi, Nelvis Sovilla

con il contributo di Claudio Savoia, Paola Vita

Settore Piani e Progetti Urbanistici

Francesco Evangelisti, Claudio Bolzon, Davide Fornalé

Settore Servizi per l'Edilizia

Andrea Minghetti, Elisabetta Osti

Dipartimento Cura e Qualità del Territorio

Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

Cleto Carlini, Giancarlo Sgubbi, Ernesto Tassillo

Dipartimento Economia e Promozione della Città:

Settore Attività produttive e commercio

Giancarlo Angeli, Fabrizio Fugattini, Mara Falcioni

Area Programmazione Controlli e Statistica:

Settore Controlli e Settore Statistica

Gianluigi Bovini, Franco Chiarini, Marisa Corazza, Fabrizio Dell'Atti

Area Educazione e Formazione

CONTRIBUTI ESTERNI

ARPA - Sezione Provinciale di Bologna

Azienda USL - Città di Bologna - Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica

Variante alla Classificazione acustica del territorio comunale di Bologna

La Classificazione acustica, congiuntamente agli altri piani dell'Amministrazione Comunale (PSC, PGTU, ecc.), rappresenta uno dei principali strumenti di pianificazione e gestione del territorio comunale. Attraverso la suddivisione del territorio in zone all'interno delle quali sono stabiliti i limiti di rumorosità in funzione delle rispettive destinazioni d'uso, essa consente:

- di stabilire, per le aree attualmente edificate, i limiti che devono essere rispettati al fine di garantire un adeguato livello di benessere acustico permettendo, laddove questi non siano rispettati, l'individuazione delle aree caratterizzate da una maggiore criticità acustica sulle quali intervenire, nel rispetto degli indici di priorità stabiliti dalla vigente normativa nazionale, attraverso gli appositi piani di risanamento acustico;
- di garantire, per le aree di nuova edificazione, una corretta progettazione degli edifici e delle eventuali opere di mitigazione acustica finalizzate al rispetto di limiti che, in funzione delle destinazioni d'uso previste, assumono livelli più restrittivi in relazione agli usi più sensibili;
- di consentire una corretta pianificazione urbanistica, per le future aree di espansione, finalizzata ad evitare l'insorgenza di nuove criticità acustiche.

La Classificazione acustica del territorio comunale di Bologna è stata approvata dalla Giunta comunale con OdG n. 42/2010, ed è stata elaborata sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 2053/2001.

Dopo diversi anni di attuazione si è valutato opportuno procedere a predisporre una variante della Classificazione. La variante adegua le tavole della classificazione all'assetto territoriale conseguente agli interventi realizzati negli ultimi anni ma soprattutto rivede alcuni elementi normativi della classificazione in base:

- alla conoscenza acquisita con l'esame delle proposte che sono confluite nella variante al POC - "Programma di qualificazione urbana diffusa" (PG n. 35935/2015 approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 23.02.2015 con OdG n. 158/2015);
- alla coerenza con la variante Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) OdG n. 201/2015, PG n. 78340/2015 approvata dal Consiglio Comunale.

A tal fine, in data 28.11.2013 è stata indetta la prima Conferenza dei Servizi, nell'ambito della quale sono state illustrate le finalità del lavoro e richiesti agli Enti partecipanti (Provincia di Bologna ed i Settori comunali interessati) i dati per l'aggiornamento.

Nel successivo incontro tecnico del 13.01.2015 sono stati illustrati i risultati del lavoro di aggiornamento della cartografia e delle norme tecniche di attuazione e, successivamente, richiesto nulla osta per il prosieguo dell'iter di adozione ai Settori comunali interessati.

Ai sensi del "Regolamento sul decentramento" la variante alla Classificazione acustica è stata sottoposta ai Quartieri cittadini, acquisendo da essi i pareri favorevoli entro i termini richiesti.

La variante alla Classificazione acustica è stata adottata con deliberazione del Consiglio Comunale OdG n. 214 del 15.06.2015 (PG 85276/2015).

Gli elaborati adottati sono stati depositati per 60 giorni presso il Settore Ambiente ed Energia a partire dal 15.07.2015, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BUR.E-R), e sono stati consultabili nella versione cartacea a libera visione per il pubblico, nonché resi disponibili e scaricabili in formato elettronico sul sito del Comune di Bologna.

In tale periodo di deposito non sono pervenute osservazioni.

Così come previsto dalla LR n. 15/2001 “*Disposizione in materia di inquinamento acustico*”, si è provveduto a trasmettere la documentazione ad Arpa - Sezione Provinciale Bologna, al fine dell'acquisizione del parere integrato espresso ai sensi dell'art. 17 della LR n. 44/1995.

Arpa si è espressa in data 23.09.2015 (PG 290016/2015), fornendo una valutazione positiva dell'approccio metodologico ed operativo seguito nella redazione della classificazione, evidenziando alcune considerazioni e proposte di modifica alle Norme tecniche di attuazione, le quali sono state valutate e recepite negli elaborati oggetto di approvazione.

In particolare sono state:

- esplicitate più chiaramente le condizioni per le quali può essere derogato il rispetto dei limiti di prima classe per gli ampliamenti dei ricettori sensibili esistenti, fermo restando il rispetto dei limiti della terza classe;
- elencate in modo più puntuale le attività per le quali è richiesta la predisposizione della Doima, tenendo conto delle esclusioni previste dall'allegato B del DPR 227/2011;

oltre ad alcune modifiche volte a meglio chiarire alcuni obblighi e richieste.

Rispetto alla Classificazione acustica approvata con OdG n. 42/2010, le modifiche più significative introdotte dalla variante in oggetto riguardano le Norme tecniche di attuazione, ed in particolare il capitolo 2, nella parte relativa alle “*Zone ed attività particolari, casi specifici*”, e il capitolo 3 relativo alla “*Compatibilità acustica negli strumenti di pianificazione e nei progetti urbanistici ed edilizi*”. Le modifiche sono state effettuate alla luce dell'esperienza maturata in questi anni e nell'ottica di semplificare la gestione degli strumenti di pianificazione.

Per maggior chiarezza, nelle tabelle alle pagine successive sono state riportate le modifiche più significative introdotte nelle Norme della variante in oggetto, seguite da un breve commento che illustra le motivazioni che hanno guidato a tali modifiche e/o integrazioni.

Preme comunque segnalare che il principio che sta alla base del nuovo impianto normativo non è sostanzialmente mutato rispetto alla Classificazione acustica OdG n. 42/2010, in quanto per i nuovi insediamenti in tutto o in parte residenziali è tuttora richiesto il perseguimento di valori limite più restrittivi rispetto a quelli stabiliti dalla normativa nazionale, ciò nell'ottica di una maggiore tutela degli abitanti.

Con la classificazione acustica si stabilisce che la compatibilità acustica degli insediamenti residenziali che si attuano tramite POC/PUA sia dimostrata in riferimento alla totalità delle sorgenti infrastrutturali presenti in zona, senza quindi considerare i limiti più alti previsti dai decreti attuativi della Legge quadro n. 447/95.

In riferimento agli elaborati cartografici, essendo rimasti invariati i criteri definiti dalla Regione Emilia-Romagna, le modifiche si sono limitate all'aggiornamento delle prime classi acustiche (scuole, ospedali, case di cura e di riposo) e dell'assetto infrastrutturale ed insediativo sulla base dei dati più aggiornati a disposizione.

Per quanto concerne le infrastrutture, in particolare, le modifiche hanno riguardato l'eliminazione delle fasce di pertinenza acustiche della metrotranvia (vedi Accordo di Programma tra Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Bologna e TPER del luglio 2011), la modifica delle fasce di pertinenza acustica degli svincoli autostradali (riclassificando gli svincoli non più come infrastruttura autostradale, bensì in relazione alla tipologia di strada su cui si vanno ad innestare), l'inserimento della Nuova Roveretolo.

Capitolo 2.3 - Zone ed attività particolari, casi specifici

Classificazione acustica OdG 42/10	Variante
	Aree destinate a manifestazioni
[non presente]	<p>La Classificazione acustica ha cartografato le aree ritenute idonee ad ospitare manifestazioni con grande affluenza di persone (Arena Parco Nord, Stadio, Paladozza), in recepimento di quanto individuato dal “<i>Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee</i>” (allegato alla deliberazione PG n. 71732/13). Tali aree sono zonizzate in IV classe.</p> <p>Per lo svolgimento degli eventi musicali possono essere richieste deroghe ai limiti e agli orari, nel rispetto di quanto indicato dal “Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee”, al quale si rimanda. In assenza di deroghe rilasciate dall’Amministrazione comunale, i limiti da rispettarsi sono quelli stabiliti dalla Classificazione acustica e dalla normativa sovraordinata (limiti di immissione sonora assoluti e differenziali).</p>
<p>Motivazioni: nella Classificazione acustica OdG 42/10 non erano state individuate le aree destinate a manifestazioni. Tali aree (che per caratteristiche urbanistiche e territoriali sono da ritenersi idonee ad ospitare manifestazioni con grande affluenza di persone) sono state individuate nel “<i>Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee</i>” (PG n. 71732/13) e, come tali, sono state recepite dalla presente variante. L’individuazione di queste aree nella Classificazione acustica rappresenta un necessario allineamento tra Regolamento e Classificazione, ma non comporta modifiche o integrazioni rispetto a quanto già disciplinato nel Regolamento stesso.</p>	

Classificazione acustica OdG 42/10	Variante
	Aree universitarie
[non presente]	<p>Per gli edifici destinati ad uso universitario, in considerazione della specificità propria dell'attività e delle strutture universitarie, della contemporanea presenza di funzione scolastica e attività di servizio collegate, dell'indotto determinato, della significativa presenza di impianti tecnologici, in continuità alle precedenti classificazioni acustiche, devono essere rispettati i limiti assoluti della classe III, relativamente al periodo in cui si verifica l'effettiva fruizione dell'edificio, considerando la totalità delle sorgenti sonore presenti, comprese quindi quelle infrastrutturali. Non dovranno pertanto essere considerati i limiti propri delle fasce di pertinenza delle infrastrutture.</p> <p>Il rispetto dei valori di immissione della Classe III, così come sopra specificati, deve essere verificato nelle facciate dell'edificio e nelle pertinenze esterne fruibili, qualora attrezzate per la permanenza di persone.</p>
<p>Motivazioni: tale uso non era esplicitamente normato nelle NTA della Classificazione acustica OdG 42/10, ed è stato pertanto ritenuto opportuno formalizzarlo in un apposito paragrafo delle nuove Norme al fine di chiarire in modo univoco la classe da attribuire agli usi legati alle attività universitarie. La presenza di strutture universitarie nel tessuto storico e all'interno delle trasformazioni territoriali, per la dimensione e l'estensione dell'Università di Bologna, non è episodica ed era quindi necessario questo approfondimento.</p>	

Classificazione acustica OdG 42/10	Variante
<p>Aree scolastiche e asili</p>	<p>Aree scolastiche, scuole dell'infanzia, nidi d'infanzia e altri servizi educativi</p>
<p>All'interno di aree scolastiche la compatibilità acustica deve essere verificata su tutta l'area di pertinenza della struttura, comprese le aree esterne in quanto regolarmente fruite.</p> <p>In considerazione del loro utilizzo solo in periodo diurno, la compatibilità acustica può essere verificata limitatamente a tale periodo.</p> <p>[non presente]</p> <p>Gli asili, limitatamente a quelli inseriti in edifici con altro uso prevalente, possono ottenere un pronunciamento favorevole degli enti preposti, anche in deroga ai limiti di classe I, se collocati nella posizione di maggior tutela acustica dello stesso edificio e fatta salva l'adozione di tutte le mitigazioni compatibili dal punto di vista tecnico, economico ed ambientale. La deroga può essere concessa fino a livelli di rumore corrispondenti ai valori di qualità della classe III, indipendentemente dalla classe assegnata all'edificio in cui è ubicato l'asilo stesso. Tali valori di rumore devono essere rispettati sia sulla facciata dell'immobile destinato all'uso scolastico, sia sulle pertinenze esterne.</p>	<p>All'interno di aree scolastiche la compatibilità acustica deve essere verificata in facciata, in corrispondenza dei locali adibiti alla funzioni per le quali è essenziale la condizione di quiete (aule didattiche, dormitori ecc.) nonché presso le aree esterne se regolarmente fruite.</p> <p>In considerazione del loro utilizzo solo in periodo diurno, la compatibilità acustica può essere verificata limitatamente a tale periodo.</p> <p>In caso di ampliamenti di edifici scolastici esistenti è richiesto il rispetto della I classe acustica.</p> <p>Qualora venga dimostrata l'impossibilità di perseguire il pieno rispetto di tale limite, nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni planivolumetriche funzionali all'ottimizzazione del clima acustico; • non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica; • non siano tecnicamente raggiungibili i limiti previsti dalla I classe acustica; <p>può essere consentita una deroga nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia comunque garantito, nelle nuove facciate dell'organismo edilizio, il rispetto dei limiti diurni della III classe in riferimento alla totalità delle sorgenti sonore presenti in sito; • sia garantito il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, così come definiti dal DPCM 05.12.1997 per l'uso scolastico. <p>Gli usi normati dal presente punto inseriti in edifici con altro uso prevalente, possono ottenere un pronunciamento favorevole degli enti preposti, anche in deroga ai limiti di classe I, se collocati nella posizione di maggior tutela acustica dello stesso edificio e fatta salva l'adozione di tutte le mitigazioni compatibili dal punto di vista tecnico, economico ed ambientale.</p> <p>La deroga può essere concessa fino a livelli di rumore corrispondenti ai valori della classe III, considerando il contributo di tutte le sorgenti sonore (comprese quelle infrastrutturali) presenti in zona, indipendentemente dalla classe assegnata all'edificio in cui è ubicato il servizio scolastico stesso.</p> <p>Tali valori di rumore devono essere rispettati sia sulla facciata dell'immobile destinato all'uso scolastico, sia sulle pertinenze esterne.</p>

Classificazione acustica OdG 42/10	Variante
	<p>Per i nidi d'infanzia aziendali inseriti nell'area di pertinenza dell'azienda stessa ma in una struttura autonoma, deve essere verificato il rispetto della classe I in periodo diurno, secondo i criteri sopra descritti.</p>
<p>Motivazioni: La variante non apporta alcuna modifica in merito alle <u>nuove aree scolastiche</u> e ad esse assimilabili (includendo in tale casistica anche gli asili aziendali, se collocati in una struttura autonoma), per le quali deve essere tuttora garantito il rispetto dei limiti di I classe acustica. Con la variante sono stati normati gli <u>ampliamenti di edifici scolastici esistenti</u>, per i quali può essere derogato il rispetto della I classe (subordinato a determinate condizioni, tese all'ottimizzazione dell'intervento anche dal punto di vista acustico) al fine di non impedire il miglioramento/adequamento delle dotazioni scolastiche sul territorio. Per quanto riguarda i <u>nidi d'infanzia inseriti in edifici con altro uso prevalente</u> (es. residenza), la DGR n. 2053/2001 individua i limiti in funzione della classe dell'UTO in cui ricade l'edificio stesso. Con la Classificazione acustica è stato individuato un valore limite più restrittivo per il nido d'infanzia, tutela che è stata confermata nella variante, sebbene sia stato ritenuto opportuno allineare la deroga al limite assoluto di immissione (valore preso a riferimento dalla normativa nella pianificazione) e non a quello di qualità (valore che la normativa prende a riferimento nelle azioni di risanamento) della III classe.</p>	

Classificazione acustica OdG 42/10	Variante
	Aree ospedaliere
[non presente]	<p>I limiti di I classe vanno applicati agli edifici ospedalieri pubblici e privati, alle case di cura e di riposo, e agli edifici relativi ad attività sanitarie con degenza e/o assistenziali per anziani non autosufficienti di grado grave (“Case protette”), con attività svolta nell’arco delle 24 ore, anche se non individuati nella cartografia della Classificazione acustica comunale, per i quali la quiete è particolarmente importante e necessaria in periodo notturno al fine di assicurare tranquillità e riposo.</p> <p>All’interno degli usi di cui sopra la compatibilità acustica rispetto alla I classe, in riferimento alla totalità delle sorgenti sonore presenti in sito, deve essere verificata in corrispondenza degli ambienti adibiti alla degenza e alle aree esterne fruite dai degenti.</p> <p>In caso di ampliamenti di edifici ospedalieri esistenti è richiesto il rispetto della I classe acustica.</p> <p>Qualora venga dimostrata l’impossibilità di perseguire il pieno rispetto di tale limite, nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contesto urbanistico dell’intervento non permetta organizzazioni planivolumetriche funzionali all’ottimizzazione del clima acustico; • non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica; • non siano tecnicamente raggiungibili i limiti previsti dalla I classe acustica; <p>può essere consentita una deroga nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia comunque garantito, nelle nuove facciate dell’organismo edilizio, il rispetto dei limiti diurni della III classe in riferimento alla totalità delle sorgenti sonore presenti in sito; <p>sia garantito il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, così come definiti dal DPCM 05.12.1997 per l’uso scolastico.</p>
<p>Motivazioni:</p> <p>Tale uso non era esplicitamente normato nella Classificazione acustica OdG 42/10, in quanto si rimandava alla normativa nazionale.</p> <p>Con la variante viene ribadito il rispetto della I classe per le nuove aree ospedaliere ma, analogamente alle aree scolastiche, è stato ritenuto opportuno, sulla base dell’esperienza maturata, prevedere una deroga per gli ampliamenti (deroga comunque subordinata a determinate condizioni, tese all’ottimizzazione dell’intervento anche dal punto di vista acustico) al fine di non impedire il miglioramento/adequamento delle strutture sanitarie sul territorio.</p>	

Classificazione acustica OdG 42/10	Variante
Alberghi	Strutture ricettive e studentati
<p>Per gli edifici alberghieri nei quali non vi siano pertinenze esterne fruibili, in considerazione della presenza dei fruitori prevalentemente in periodo notturno, qualora non fossero rispettati i limiti di zona in entrambi i periodi di riferimento, è ammissibile il solo rispetto dei limiti in periodo notturno.</p> <p>Inoltre, in considerazione della limitata permanenza dei fruitori, se è garantita la presenza e il funzionamento di impianti di climatizzazione, è ammissibile il superamento dei limiti acustici in facciata all'edificio, fermo restando l'applicazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.</p> <p>[non presente]</p>	<p>Per gli edifici alberghieri nei quali non vi siano pertinenze esterne fruibili, in considerazione della presenza dei fruitori prevalentemente in periodo notturno, è ammissibile il solo rispetto dei limiti assoluti di immissione sonora in tale periodo.</p> <p>Inoltre, in considerazione della limitata permanenza dei fruitori, se sono garantiti la presenza e il funzionamento di impianti di climatizzazione, è ammissibile il superamento dei limiti acustici in facciata all'edificio, fermo restando l'applicazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e il rispetto dei limiti differenziali di immissione sonora.</p> <p>Gli studentati, ai fini delle verifiche di compatibilità acustica, sono equiparati alle residenze e, pertanto, per essi deve essere dimostrato il rispetto dei limiti normativi della classe in cui ricadono per entrambi i periodi di riferimento, diurno e notturno.</p>
<p>Motivazioni: È stato aggiunto uno specifico punto riferito agli studentati che, in ragione della loro fruizione continuativa nel tempo e in entrambi i periodi di riferimento acustici, sono assimilati a tutti gli effetti all'uso residenziale e non agli alberghi, come previsto anche dal RUE.</p>	

Classificazione acustica OdG 42/10	Variante
	Sorgenti sonore soggette all'applicazione del limite differenziale
[non presente]	<p>In caso di ampliamento, potenziamento o modifica di una sorgente sonora per la quale, ai sensi dell'art. 4 del DPCM 14.11.1997, deve essere rispettato il limite differenziale, il rispetto dei limiti normativi deve essere verificato considerando la sorgente nella sua totalità, cioè in sinergia con quelle preesistenti all'interno dell'area o attività oggetto di intervento.</p> <p>Ai fini di tale valutazione dovrà essere predisposta specifica Documentazione di Impatto Acustico (DOIMA).</p>
<p>Motivazioni:</p> <p>In base all'esperienza maturata negli anni, si è riscontrato che in interventi su edifici dove sono presenti diverse sorgenti di rumore (esempio: un centro commerciale con più impianti frigo posti sulla copertura) le valutazioni acustiche vengono riferite ad un singolo nuovo impianto di progetto, senza considerare il contributo indotto dall'impiantistica nel suo complesso (impianti esistenti e di progetto), che è ciò che viene percepito da ricettori prossimi e potenzialmente disturbati.</p> <p>Il punto in oggetto è stato inserito per esplicitare la necessità di considerare l'insieme delle sorgenti sonore riferite ad una stessa attività.</p>	

Capitolo 3 - Compatibilità acustica negli strumenti di pianificazione e nei progetti urbanistici ed edilizi

Classificazione acustica OdG 42/10	Variante
Confronto tra i limiti per i POC ed i PUA	
<p>I PUA relativi a nuovi insediamenti urbani in tutto o in parte residenziali, sia mediante urbanizzazione di nuove aree sia mediante interventi di trasformazione urbana di aree a precedente diversa destinazione, devono verificare che tali insediamenti siano collocati in aree che ai sensi della classificazione acustica siano o vengano contestualmente classificate in classe terza o inferiori.</p> <p>Per i nuovi insediamenti residenziali e le prime classi acustiche la verifica del rispetto dei limiti acustici di cui sopra dovrà essere eseguita considerando la totalità delle sorgenti sonore presenti e in progetto, a prescindere quindi dalla presenza o meno di eventuali fasce di pertinenza acustica infrastrutturali (definite ai sensi dei decreti attuativi nazionali).</p>	<p>Per gli “ambiti specializzati” (omissis) e gli “ambiti per infrastrutture”, i limiti da considerare sono quelli della Classificazione acustica, ossia quelli assegnati all’UTO di appartenenza dell’area o all’eventuale variante proposta, e quelli associati alle fasce di pertinenza acustica infrastrutturali, qualora presenti. Nella progettazione di tali interventi dovrà essere prioritario considerare la corretta organizzazione dell’insediamento, individuando la migliore localizzazione degli usi, degli edifici e degli impianti in modo da limitare quanto più possibile l’impatto verso i ricettori esistenti.</p> <p>Per tutti gli altri ambiti del PSC (omissis) gli interventi dovranno perseguire i limiti previsti dall’UTO di appartenenza dell’area o all’eventuale variante proposta.</p> <p>Per gli usi residenziali e ad essi assimilabili (studentati, ecc.) non devono essere considerate le eventuali fasce di pertinenza acustica infrastrutturali e aree di prospicenza delle infrastrutture.</p> <p>Per gli altri usi potranno essere considerate le eventuali fasce di pertinenza acustica infrastrutturali e aree di prospicenza delle infrastrutture.</p> <p>Nella progettazione di tali interventi dovrà essere prioritario considerare la corretta organizzazione dell’insediamento, individuando la migliore localizzazione degli usi e degli edifici in modo da limitare l’esposizione al rumore e, per quanto possibile, il ricorso ad opere di mitigazione acustica.</p> <p>I nuovi insediamenti residenziali e le prime classi acustiche dovranno pertanto sorgere nelle posizioni il più possibile schermate dal rumore e ad un’idonea distanza dalle infrastrutture di trasporto esistenti ed eventuali di progetto.</p> <p>Per gli “ambiti per i nuovi insediamenti - misti” e gli “ambiti di sostituzione - misti” gli usi residenziali devono essere collocati in aree che siano o vengano contestualmente classificati in III classe (o inferiore), mentre per gli altri usi potrà essere prevista un’assegnazione della porzione di area su cui insistono alla classe acustica desunta dai criteri stabiliti dalla DGR n. 2403/2011.</p>

Motivazioni:

La richiesta del rispetto della terza classe acustica per i nuovi insediamenti residenziali era stata inserita come recepimento dell'art. 13.5 del PTCP che recita: “[...] le previsioni di nuovi insediamenti urbani in tutto o in parte residenziali [...] vanno collocate in aree che ai sensi della classificazione acustica siano o vengano contestualmente classificate in classe terza o inferior?”. Tale norma era stata peraltro, al momento dell'adozione del PTCP, oggetto di osservazione da parte del Comune di Bologna nella consapevolezza, già documentata dai rilievi acustici eseguiti ai fini della Mappa del rumore redatta nel 1999, che i limiti della terza classe non sono raggiungibili in ambito urbano a causa della elevata densità di usi ed infrastrutture.

In caso di interventi inerenti importanti parti di città - come nel caso degli “ambiti per i nuovi insediamenti - misti” e degli “ambiti di sostituzione - misti”, dove risulta possibile redigere un disegno urbanistico di ampia scala che separa le infrastrutture (principali sorgenti di rumore) dalle aree residenziali, è stata mantenuta la zonizzazione in III classe, come richiesto nelle precedenti norme e indicato dal Piano provinciale.

Diversamente, la norma introdotta nella Classificazione OdG 42/2010 relativamente ai PUA a destinazione prevalentemente residenziale da inserire in III classe acustica (o inferiore), a prescindere anche dalle fasce di pertinenza infrastrutturali e senza ricorrere a mitigazioni, è risultata nel corso degli anni difficilmente perseguibile (ad esclusione quindi degli “ambiti per i nuovi insediamenti - misti” e degli “ambiti di sostituzione - misti”), in quanto l’attuazione tramite PUA si verifica anche per aree di modesta dimensione introdotte in UTO che, in base alla Delibera regionale 2053/2001, sono state zonizzate in IV classe e mantengono tale classificazione anche a seguito della trasformazione oggetto di PUA. Richiedere dunque in un contesto fortemente urbanizzato classificato in IV il rispetto di limiti inferiori è risultato estremamente vincolante, soprattutto in quegli interventi di dimensioni modeste dove la possibilità di distribuire gli usi o i volumi di progetto sul lotto di intervento erano limitate e i vincoli già presenti sul territorio non consentivano libertà nella progettazione. Ciò ha spesso portato all’adozione di soluzioni architettoniche artificiose, efficaci da un punto di vista acustico ma a volte penalizzanti per la fruizione degli ambienti.

Si è quindi cercato in questi casi, in accordo con la Città Metropolitana, di perseguire l’esigenza di un adeguato clima acustico per i nuovi ricettori di progetto, senza precludere un’idonea progettazione degli stessi, richiedendo il rispetto dei limiti individuati dall’UTO di appartenenza dell’area.

In tale modo viene concessa la possibilità di considerare - se il contesto urbanistico in oggetto ne presenta le caratteristiche - anche i limiti della IV classe, ma sempre in riferimento alla totalità delle sorgenti infrastrutturali, dunque con valori comunque più cautelativi rispetto a quanto richiesto dalla normativa nazionale.

Classificazione acustica OdG 42/10	Variante
Confronto in merito alle barriere acustiche	
<p>Non è consentita a mitigazione di tali insediamenti (n.d.r. ci si riferisce agli insediamenti in tutto o in parte residenziali e alle prime classi acustiche) la realizzazione di barriere acustiche.</p> <p>Interventi di mitigazione possono sorgere solamente a protezione del disturbo proveniente da importanti infrastrutture, quali autostrade e ferrovie, a protezione delle destinazioni meno sensibili, cioè degli usi non residenziali e di quelli non riconducibili alla I classe acustica, che dovranno formare la fascia "cuscinetto".</p>	<p>Le opere di mitigazione consistenti in barriere acustiche potranno essere previste solamente a protezione del disturbo proveniente da importanti infrastrutture (quali, ad esempio, autostrade e ferrovie), solo qualora sia garantita un'adeguata distanza tra le barriere e gli edifici esistenti e di progetto (ossia una distanza tale da non generare interferenze significative dal punto di vista delle riflessioni sonore, dell'aerazione, dell'illuminazione per gli edifici, della percezione paesaggistica, ecc.), e solamente dopo aver dimostrato che sono stati adottati tutti gli accorgimenti volti all'ottimale organizzazione del comparto.</p>
<p>Motivazioni:</p> <p>Nella Classificazione acustica OdG 42/10 era stata limitata la possibilità di ricorrere alle barriere acustiche alla sola mitigazione di usi meno sensibili (usi direzionali, terziari, ecc.). Tale norma era stata inserita per limitare l'effetto di frattura generata nel territorio dall'inserimento di un elemento impattante quale è una barriera acustica.</p> <p>L'esperienza ha mostrato che questa limitazione, riferita ad importanti infrastrutture di trasporto (es: autostrade, ferrovie, ecc.) che di fatto si configurano già come elementi di frattura, preclude la possibilità di mitigare importanti fonti di rumore anche a beneficio di ricettori esistenti.</p> <p>È stato pertanto deciso di consentire l'inserimento di barriere acustiche anche a mitigazione dei nuovi insediamenti residenziali, ma solo a protezione di importanti infrastrutture e se è garantita un'adeguata distanza tra le barriere e gli edifici esistenti e di progetto.</p>	

Capitolo 5 - Documentazioni acustiche da presentare e contenuti delle stesse

Classificazione acustica OdG 42/10	Variante
Documentazione di previsione del clima acustico (DPCA)	Documentazione di previsione del clima acustico (DPCA)
<p>Fatto salvo quanto stabilito dalla DGR n. 673/2004, la Documentazione di previsione del clima acustico (DPCA) deve essere predisposta dai soggetti titolari in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nuova costruzione (compresi gli ampliamenti), • cambi d'uso anche di singole unità immobiliari, per le seguenti tipologie di insediamenti: <ul style="list-style-type: none"> • scuole e asili nido; • ospedali; • case di cura e di riposo; • parchi pubblici urbani ed extraurbani; • edifici residenziali, alberghi e pensioni ricadenti all'interno delle fasce di pertinenza acustica infrastrutturali, esistenti e di progetto, così come definite dai decreti nazionali in materia (DPR n.142/2004 e DPR n. 459/1998) e nella Classificazione acustica; • edifici residenziali, alberghi e pensioni in prossimità delle opere per le quali è prevista la presentazione di DOIMA. 	<p>Fatto salvo quanto stabilito dalla DGR n. 673/2004, la Documentazione di previsione del clima acustico (DPCA) deve essere predisposta dai soggetti titolari in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nuova costruzione (compresi gli ampliamenti), • cambi d'uso di singole unità immobiliari verso le prime classi acustiche, • cambi d'uso di interi edifici, per le seguenti tipologie di insediamenti: <ul style="list-style-type: none"> • scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo (prime classi acustiche); • parchi pubblici urbani ed extraurbani per i quali è previsto o richiesto il rispetto della I classe acustica, • edifici residenziali e studentati le cui volumetrie ricadono all'interno delle fasce di pertinenza acustica infrastrutturali, esistenti e di progetto, così come definite dai decreti nazionali in materia (DPR n.142/2004 e DPR n. 459/1998) e nella Classificazione acustica; • edifici residenziali e studentati in prossimità delle opere per le quali è prevista la presentazione di DOIMA. <p>Per i cambi d'uso di singole unità immobiliari verso la residenza, dovrà essere certificato, da parte del soggetto titolare, l'ininfluenza di sorgenti sonore puntuali esistenti. In caso contrario, dovrà essere prodotta una relazione acustica, firmata da tecnico competente in acustica ambientale ex Legge 447/95, volta a dimostrare il rispetto del limite differenziale per tali specifiche sorgenti sonore.</p>
<p>Motivazioni: La norma oggetto di modifica era stata introdotta con l'obiettivo di limitare l'inserimento di nuovi usi sensibili in aree acusticamente critiche. Con la variante non è più richiesta la predisposizione della DPCA per i cambi d'uso di singole unità immobiliari verso la residenza, mentre rimane l'obbligo per cambi d'uso su interi edifici.</p> <p>E' stato infatti appurato che, a fronte della modesta entità degli interventi oggetto della norma, si potevano generare situazioni sperequative dove all'interno di un edificio prevalentemente residenziale veniva inibito il cambio d'uso di una singola unità immobiliare verso la residenza.</p> <p>Si è pertanto deciso di vincolare tale obbligo solo se sono presenti delle sorgenti sonore puntuali che, in base alle esperienze maturate, si è riscontrato essere la problematica più critica.</p> <p>Questa modifica è stata introdotta in modo coordinato con una modifica analoga contenuta nella variante RUE.</p>	